proposta di regolamento n. 8/13

a iniziativa del Consigliere Ciriaci

presentata in data 30 luglio 2013

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 2: "NORME SULL'UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DELLA REGIONE PER FINALITA' TURISTICHE RICREATIVE"

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 recante: "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa";

Visto il regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 recante: "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative";

Vista la proposta di regolamento del Consigliere Graziella Ciriaci;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifica al regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2: 'Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative'".

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 2: "NORME SULL'UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DELLA REGIONE PER FINALITA' TURISTICHE RICREATIVE"

Art. 1
(Modifica dell'articolo 2 bis del r.r. 2/2004)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 bis del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 (Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative) sono inseriti i seguenti:

"6 bis. Gli stabilimenti balneari devono essere dotati di defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), in grado di favorire la defibrillazione entro quattro/cinque minuti dall'arresto cardiaco, se necessario prima dell'intervento dei mezzi di soccorso sanitari.

6 ter. Il DAE deve essere collocato in un posto rapidamente accessibile e segnalato da un cartello riportante la dicitura ed il simbolo del defibrillatore semiautomatico esterno ben visibile.

6 quater. L'uso del DAE deve essere affidato ad operatori espressamente incaricati e formati nel rispetto dei principi della legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero) e in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009).".